



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

AVVISO DELLA MISURA “Re-IMPRESA”

Misura a sostegno delle imprese in temporanea difficoltà

SA.110071 prorogato con SA.124450

Testo aggiornato a settembre 2026

CUP E44E23000200002

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
A.4 SOGGETTO GESTORE.....	9
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA	9
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	9
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	9
<i>B.1.a Fonte di finanziamento.....</i>	<i>9</i>
<i>B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione</i>	<i>10</i>
<i>B.1.c Regime di aiuto.....</i>	<i>12</i>
B.2 PROGETTI FINANZIABILI	13
<i>B.2.a Caratteristiche dei Progetti</i>	<i>13</i>
<i>B.2.b Durata dei Progetti.....</i>	<i>14</i>
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	14
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	15
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....	19
C.3 ISTRUTTORIA	19
<i>C.3.a Modalità e tempi del procedimento</i>	<i>19</i>
<i>C.3.b Verifica di ammissibilità formale</i>	<i>19</i>
<i>C.3.c Istruttoria tecnica</i>	<i>20</i>
<i>C.3.d Istruttoria economico-finanziaria.....</i>	<i>21</i>
<i>C.3.e Integrazione documentale</i>	<i>21</i>
<i>C.3.f Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....</i>	<i>22</i>
<i>C.3.g Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.....</i>	<i>22</i>
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	22
<i>C.4.a Erogazione dell'Agevolazione</i>	<i>22</i>
<i>C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione</i>	<i>24</i>
<i>C.4.c Variazioni, rideterminazione delle Agevolazioni e proroghe.....</i>	<i>26</i>
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	27
D.1 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI	27
<i>D.1.a Obblighi generali dei Beneficiari Finali.....</i>	<i>27</i>
<i>D.1.b Obblighi informativi dei Beneficiari Finali</i>	<i>28</i>
D.2 RITIRO, RINUNCIA, DECADENZA E SANZIONI	28
<i>D.2.a Ritiro, rinuncia e rimborso anticipato.....</i>	<i>28</i>

<i>D.2.b Decadenza.....</i>	<i>29</i>
<i>D.2.c Risoluzione del Contratto di Finanziamento e sanzioni</i>	<i>30</i>
<i>D.2.d Recupero delle somme erogate.....</i>	<i>30</i>
D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI	30
D.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	31
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI	31
D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	31
D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	31
D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	34
D.9 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	35
D.10 ALTRE INFORMATIVE.....	35
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	35
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	39
D.13 ALLEGATI	41
<i>ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali</i>	<i>41</i>
<i>ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese</i>	<i>44</i>

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura di Regione Lombardia “Re-IMPRESA” è attivata nell’ambito del Pilastro 4 “Lombardia Terra di Impresa e Lavoro”, Ambito 4.1 “Ecosistema Imprese”, Obiettivo strategico 4.1.2 “Sostenere la patrimonializzazione, l’accesso al credito per le PMI lombarde e l’avvio di impresa” del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura di Regione Lombardia.

2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. XII/1319 del 13 novembre 2023, ha approvato gli elementi essenziali della misura, finalizzata a sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere, nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business.

3. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. XII/6676 del 3 agosto 2026, ha approvato, tra le altre cose, di:

- ampliare, rispetto a quanto inizialmente previsto dall’Allegato A “CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA “Re-IMPRESA” A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ” della D.G.R. XII/1319/2023 e s.m.i. e in attuazione di suddetta D.G.R. dai decreti n. 7297 del 14 maggio 2024 e n. 4302 del 27 marzo 2025, la platea dei soggetti beneficiari, estendendo l’accesso alla misura anche alle microimprese, con esclusione dei soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento;
- modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto dall’Allegato A “CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA “Re-IMPRESA” A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ” della D.G.R. XII/1319/2023 quanto segue: - tipologia ed entità della agevolazione, riducendo l’importo minimo da euro 400.000 a euro 150.000 e aumentando il valore nominale del contributo, destinato esclusivamente alle imprese che abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII, da 60.000 fino a 100.000 euro con la medesima entità e secondo le medesime regole stabilite; - spese ammissibili, aumentando il limite massimo di capitale circolante al 50% del totale del finanziamento;
- di demandare all’Avviso attuativo la proroga dello sportello fino al 30 settembre 2029;

4. Le modifiche introdotte in attuazione della D.G.R. 3 agosto 2026, n. XII/6676 si applicano alle Domande presentate a decorrere dalla data di approvazione del presente Avviso aggiornato.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) la Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- c) il Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis» che a decorrere dal 1° gennaio 2024 sostituisce integralmente il regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (di seguito “Regime de minimis”);

- d) il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, come vigente *ratione temporis* (di seguito Regolamento GBER);
- e) il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi nazionali

- a) il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” (di seguito anche Legge Fallimentare) artt. 182 bis e 186 bis;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di bollo” e s.m.i.;
- c) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- d) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 recante “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e s.m.i. (di seguito anche TUF);
- e) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- f) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
- g) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e s.m.i.;
- h) il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” e s.m.i.;
- i) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- j) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- k) il Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i. (di seguito anche CCII);
- l) il Parere del Consiglio di Stato n. 832 del 13 maggio 2022 sulla “composizione negoziata della crisi”.

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978, “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;

- b) il Reg. reg. 02/04/2001, n. 1 "Regolamento di contabilità della Giunta regionale" e in particolare l'art. 10 (Garanzie prestate dalla Regione);
- c) la Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" e s.m.i.;
- d) La Legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività" che all'art. 2 individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia e all'art. 3 attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- e) la D.G.R. n. XI/1213 del 4 febbraio 2019, avente ad oggetto "Criteri generali per l'introduzione del Rating di legalità";
- f) la Legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2019, "Legge di stabilità 2020 – 2022" che autorizza la Giunta al rilascio di apposita garanzia per un importo di euro 10.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa "Turnaround financing", gestita da Finlombarda S.p.A.;
- g) la D.G.R. n. XI/2943 del 16 marzo 2020, avente ad oggetto "Misura Turnaround Financing – Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 30 dicembre 2019, n. 24";
- h) la Legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo", art. 10, comma 1, lett. b);
- i) la D.C.R. n. 42 del 20 giugno 2023, che approva il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura individuando tra gli obiettivi l'accesso al credito da parte delle imprese;
- j) la Legge regionale n. 2 del 7 agosto 2023, "Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con modifiche di leggi Regionale" che all'art. 4 "Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie", commi 2,3 e 4, prevede che la garanzia di cui alla L.R. 24/2019 è rideterminata in euro 8.000.000,00 ed è destinata all'iniziativa 'Turnaround financing – Nuova edizione', gestita da Finlombarda S.p.A.;
- k) la D.G.R. n. XII/842 dell'8 agosto 2023, "Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023 – 2025 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad Aria spa e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2023 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla DGR XII/248/2023, a seguito della legge regionale n. 2 del 07/08/2023 "assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 con modifiche di leggi regionali" ;
- l) la D.G.R. n. XII/1203 del 30 ottobre 2023 "Approvazione della proposta di progetto di legge "bilancio di previsione 2024-2026" e del relativo documento tecnico di accompagnamento";
- m) la D.G.R. n. XII/1319 del 13 novembre 2023, avente ad oggetto "Misura Re-IMPRESA – Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 7 agosto 2023, n. 2";
- n) la D.G.R. n. XII/1700 del 28 dicembre 2023 che ha adeguato la misura Re-Impresa al Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis;
- o) la D.G.R. n. XII/4114 del 24 marzo 2025 che amplia i beneficiari della misura Re- Impresa di cui alla D.G.R. XII/1319/2023.

- p) la D.G.R. n. XII/6676 del 03 agosto 2026, avente ad oggetto «Modifiche alla misura Re-Impresa di cui alla D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1319 e s.m.i. e proroga del relativo Accordo di garanzia e dell'aiuto SA.110071».

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare all'Iniziativa le imprese che, al momento della presentazione della Domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano PMI, come definite nell'articolo D.11, ivi comprese le Micro Imprese fatto salvo quanto previsto al comma 2, lettera j), oppure Mid Cap;
 - b) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della Domanda ovvero due esercizi contabili chiusi nel caso di società non obbligate al deposito del bilancio;
 - c) abbiano una sede legale e/o operativa oggetto dell'intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale). Il requisito deve essere mantenuto fino all'estinzione del Finanziamento;
 - d) abbiano concluso positivamente una Composizione Negoziata ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII, oppure,
 - e) abbiano in essere e abbiano rispettato per un arco di tempo minimo di 9 (nove) mesi dal relativo decreto di omologa:
 - i. un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 57 del CCII ovvero ex art. 182 bis L.F.;
 - ii. un concordato preventivo in continuità omologato ai sensi degli artt. 84 segg. del CCII ovvero ex art. 186 bis L.F., oppure,
 - iii. un piano di ristrutturazione omologato ai sensi dell'art. 64-bis CCII.

Le imprese di cui alla lettera d) che hanno concluso positivamente una Composizione Negoziata possono presentare Domanda di Contributo e di Finanziamento; le imprese di cui alla lettera e), anche qualora abbiano precedentemente concluso positivamente una Composizione Negoziata, possono presentare esclusivamente Domanda di Finanziamento.

Ai fini della presente Iniziativa si intende conclusa positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa che si sia risolta in una delle fattispecie di cui all'art. 23 comma 1 del CCII, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa:

- a) la conclusione di un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'art.25-bis del CCII, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8 del CCII, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) la conclusione della convenzione di moratoria di cui all'art. 62 del CCII;

- c) la conclusione di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lettera d), e 324 del CCII. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

2. Sono invece escluse le imprese:

- a) con codice Istat Ateco 2007 e Ateco 2025, primario o prevalente, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agro-meccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
- b) afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 e Ateco 2025 H52 (Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti) e tutti i sottodigit, H53 (Attività postali e di corriere) e tutti i sottodigit, sezione K Ateco 2007/sezione L Ateco 2025 (Attività finanziarie e assicurative), L Ateco 2007/sezione M Ateco 2025 (Attività Immobiliari), O Ateco 2007/sezione P Ateco 2025 (Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria), S Ateco 2007/sezione T Ateco 2025 (Altre attività di Servizi), T Ateco 2007/sezione U Ateco 2025 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze), U Ateco 2007/sezione V Ateco 2025 (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali);
- c) che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti GBER o Regolamento de minimis, a seconda del regime di aiuto applicato;
- d) che svolgono una o più tra le seguenti attività, come desumibile dal codice ATECO primario oppure dall'oggetto dell'attività presente in visura camerale:
 - i. destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machine, gestione di sale giochi e scommesse, etc);
 - ii. attinenti la pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);
- e) che si trovano in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER in caso di applicazione del Regolamento medesimo;
- f) in insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento de minimis in caso di applicazione del Regolamento medesimo;
- g) destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione, in caso di applicazione del Regolamento GBER;
- h) che non risultano in regola con gli obblighi contributivi, come verificato mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad esclusione dei soggetti non tenuti a tale regolarità;
- i) che non sono in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile;

- j) le Micro Imprese che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del CCII, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. A titolo ricognitivo e ferma restando la verifica in concreto dei presupposti previsti dalla normativa vigente, rientrano tra tali soggetti:
- i. gli imprenditori minori;
 - ii. gli imprenditori agricoli;
 - iii. le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - iv. gli imprenditori commerciali sopra-soglia con debiti inferiori alla soglia prevista dall'articolo 49, comma 5, del CCII, attualmente pari a euro 30.000,00;
 - v. le società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
 - vi. le associazioni professionali o gli studi professionali associati;
 - vii. le società semplici costituite per l'esercizio di attività professionali;
 - viii. gli enti privati non commerciali;
 - ix. ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda è finanziatore e gestore dell'Iniziativa.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'Iniziativa è pari a:
 - per i Finanziamenti, euro 11.500.000,00 (undicimilionicinquecentomila/00);
 - per la Garanzia, euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), in termini di Ammontare Massimo Escutibile;
 - per il Contributo, euro 600.000,00 (seicentomila/00).
2. I rientri dei Finanziamenti o le Garanzie che si libereranno non andranno ad alimentare la dotazione a disposizione dei Beneficiari Finali.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente Avviso è finanziato a valere su:

- a) per i Finanziamenti: su risorse proprie di Finlombarda;
- b) per la Garanzia: a valere su risorse di Regione Lombardia, accantonate sul capitolo 20.03.110.545 del bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 4, commi 2 e 4 della l.r. 7 agosto 2023, n. 2 “Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con modifiche di leggi regionali”;
- c) per il Contributo: a valere sul capitolo 14.01.104.14259 del bilancio 2024 – 2025 con la seguente ripartizione:
 - € 400.000,00 esercizio finanziario 2024;
 - € 200.000,00 esercizio finanziario 2025.

B.1.b Entità e forma dell'A agevolazione

1. L'A agevolazione prevista dal presente Avviso consiste in uno strumento finanziario combinato e si compone di:
 - a) una Garanzia regionale gratuita (o parzialmente gratuita su richiesta del Soggetto Richiedente) su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per il Progetto di Investimento;
 - b) un Contributo, esclusivamente rivolto alle imprese che abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII.

Caratteristiche del Finanziamento

2. Il Finanziamento può essere richiesto dai Soggetti Richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo A.3.
3. Il Finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non rileva ai fini della normativa in materia di aiuti di Stato.
4. L'importo del Finanziamento è compreso tra un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) ed un massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
5. La durata del Finanziamento è variabile ed è compresa tra 24 e 72 mesi, incluso l'eventuale periodo di preammortamento.
6. L'erogazione del Finanziamento avviene in due tranches secondo quanto stabilito nella delibera del Finanziamento adottata da Finlombarda e come disciplinato nell'Articolo C.4.a. L'importo della prima tranche, tuttavia, non potrà superare l'80% dell'importo totale del Finanziamento. Il saldo sarà erogato previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili da presentare entro 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, salvo proroga sino a 3 mesi; qualora la durata del Finanziamento sia inferiore a 36 mesi la rendicontazione deve essere presentata entro il termine di estinzione del Finanziamento, secondo quanto disciplinato negli articoli C.4.a, C.4.b e C.4.c.
7. A supporto del Finanziamento Finlombarda può richiedere ulteriori garanzie di natura reale o personale da parte Finlombarda, per un importo inferiore o pari alla quota di Finanziamento non coperta dalla Garanzia.
Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto Richiedente.

8. I termini e le condizioni del Finanziamento sono definiti caso per caso, a seguito dell'istruttoria economico – finanziaria operata da Finlombarda secondo la propria autonomia in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, ivi compreso l'importo, la durata, la modalità di erogazione e le eventuali garanzie ulteriori, che possono differire rispetto a quanto richiesto dal Soggetto Richiedente in Domanda.

Caratteristiche della Garanzia

9. I Finanziamenti beneficiano della Garanzia, la quale opera per ciascuno:
- a) a copertura delle Perdite;
 - b) per una percentuale pari al Tasso Garanzia;
 - c) nel limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento; e
 - d) nel limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
10. La Garanzia è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
11. La Garanzia è concessa al Beneficiario Finale a titolo gratuito, o parzialmente gratuito su richiesta del Soggetto Richiedente.
12. La Garanzia è rilasciata a favore di Finlombarda e nell'interesse dei Beneficiari Finali, a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte di questi ultimi dell'importo dovuto a Finlombarda a titolo di Finanziamento, ed opera nei limiti di cui al presente articolo.
13. Al verificarsi di un Inadempimento, Finlombarda avvia le procedure di recupero del credito mediante l'invio di una diffida ad adempiere al Beneficiario Finale. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della diffida ad adempiere, senza che sia intervenuto il pagamento, Finlombarda risolve il Contratto di Finanziamento e procede con l'escussione della Garanzia. Qualora successivamente all'escussione della Garanzia, Finlombarda dovesse recuperare qualunque importo relativo a Perdite connesse ad un Finanziamento escusso, Regione Lombardia avrà diritto di ricevere una percentuale pari al Tasso Garanzia di ogni eventuale Recupero Perdita realizzato da Finlombarda.
14. Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita la rivalsa nei confronti del Beneficiario Finale per l'importo escusso, attivando le più idonee procedure di recupero in via amministrativa.
15. La Garanzia è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
16. La Garanzia conserva la sua efficacia anche in caso di decadenza di cui all'articolo D.2.b.

Caratteristiche del Contributo

17. Il Contributo può essere richiesto esclusivamente in abbinamento al Finanziamento ed esclusivamente dai Soggetti Richiedenti che abbiano concluso positivamente una Composizione Negoziata di cui all'articolo A.3. comma 1 lettera d).
18. L'importo del Contributo è concesso da Regione Lombardia nel limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) per ogni Beneficiario Finale, previa verifica delle spese ammissibili.

B.1.c Regime di aiuto

Contributo

1. Di norma, alle PMI e Mid Cap il Contributo è concesso nel rispetto del Regolamento de minimis. In tal caso l'intensità di aiuto massima è indicata all'articolo 3 del Regolamento medesimo.
2. Per le sole PMI, il Contributo può essere concesso in alternativa, d'ufficio, nel rispetto dell'articolo 18 del Regolamento GBER. In tal caso l'intensità di aiuto massima è pari al 50% delle spese ammissibili.

Garanzia

3. Alle PMI la Garanzia è concessa – a scelta del Beneficiario Finale – alternativamente:
 - nel rispetto del Regolamento de minimis. In tal caso l'intensità di aiuto massima è indicata all'articolo 3 del Regolamento medesimo;
 - nel rispetto del Regolamento GBER:
 - i. art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6 lett. a) e b). In tal caso, l'intensità di aiuto massima è pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - ii. art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza). L'articolo è meramente riferito alle spese di consulenza. In tal caso l'intensità di aiuto massima è pari al 50% delle spese ammissibili.
4. Alle Mid Cap la Garanzia è concessa esclusivamente nel rispetto del Regolamento de minimis. In tal caso, l'intensità di aiuto massima è indicata all'articolo 3 del Regolamento medesimo.
5. La componente di aiuto della garanzia (ESL) potrà essere pagata, in tutto o in parte, dall'impresa a Regione Lombardia, anche in relazione alla disponibilità del plafond de minimis dell'impresa medesima.
6. Per ciascuna categoria di aiuto, l'ESL della Garanzia è calcolato:
 - per le PMI mediante il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010. In alternativa, in base ai premi «esenti» di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
 - per le Mid Cap in base ai premi «esenti» di cui alla sezione 4.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) e, in alternativa, secondo quanto previsto all'art.4, par.6 del Regolamento de minimis.
7. In attuazione del Regolamento GBER la Commissione Europea il 9 novembre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.110071 "Misura Re-Impresa – Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 7 agosto 2023, n. 2". Le modifiche e la proroga disposte con D.G.R. 3 agosto 2026, n. XII/6676 sono state comunicate mediante il sistema SANI2 e validate in data 5 agosto 2026 con il caso SA.124450.
8. In alternativa, potranno essere applicati ulteriori regimi di aiuto conseguenti a eventuali notifiche regionali o statali e relativa Decisione della Commissione Europea.
9. L'aiuto connesso all'A agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis di cui al il Regolamento (UE) n. 2831/ 2023.

10. In applicazione del c. 4 dell'art. 14 del D.M. del 31 maggio 2017 n. 115, qualora ex art. 3.7 del Regolamento de minimis, la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del medesimo Regolamento de minimis, l'A agevolazione potrà essere concessa, su richiesta del Beneficiario Finale, per la quota residua, al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.
11. Nel rispetto dei principi del Regolamento GBER, e solo nel caso di applicazione di tale regime, l'avvio dei progetti deve essere successivo all'invio al protocollo della Domanda intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, le spese di consulenza propedeutiche all'avvio o inerenti allo svolgimento della Composizione Negoziata, nonché i compensi dell'esperto nominato nell'ambito della medesima procedura, non sono considerati come avvio dei lavori. Per le agevolazioni inquadrate nell'art. 17 par. 2 lett. a) del Regolamento GBER gli investimenti devono consistere in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento e/o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente e/o alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento. Il mero investimento di sostituzione non costituisce un investimento ammissibile.
12. Previa richiesta del Soggetto Richiedente rivolta al Responsabile del procedimento, lo stesso potrà ammettere il progetto ai sensi dell'art. 17 del GBER o del Regolamento de minimis, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti ivi previsti.
13. L'A agevolazione di cui al presente Avviso è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.
14. L'aiuto è trasferito da Finlombarda ai beneficiari e il vantaggio della garanzia si riflette in un portafoglio più rischioso stante le caratteristiche dei beneficiari della misura di cui al presente Avviso.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Tramite il Finanziamento possono essere finanziati Progetti di Investimento inerenti investimenti materiali e/o immateriali per lo sviluppo aziendale, nonché le spese di consulenza ad essi correlate e/o il fabbisogno di capitale circolante aziendale.
2. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali devono essere realizzati unicamente presso le Sedi Operative ubicate sul territorio della regione Lombardia oggetto di intervento.
3. Non sono ammissibili Progetti di Investimento di importo previsto inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00).
4. In caso di Progetti di Investimento realizzati di importo superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), il Finanziamento non potrà in ogni caso superare l'importo massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

5. Sono inoltre finanziabili, solo per le imprese che abbiano concluso positivamente una Composizione Negoziata ai sensi dell'articolo A.3 comma 1 lettera d), tramite il Contributo, le spese di consulenza propedeutiche all'avvio o inerenti allo svolgimento della Composizione Negoziata, nonché i compensi dell'esperto nominato nell'ambito della medesima procedura.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti di Investimento ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati secondo le modalità di cui al successivo art. C.4.b entro 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, salvo proroga sino a 3 mesi, e qualora la durata del Finanziamento fosse inferiore a 36 mesi, entro il termine di estinzione del Finanziamento.
2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzate dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivate richieste dei Beneficiari Finali, recepito il parere di Finlombarda, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo art. C.4.c.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Finanziamento assistito da Garanzia

1. Sono ammissibili al Finanziamento assistito da Garanzia le seguenti spese, al netto dell'I.V.A., desumibili dalla Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato presentata in sede di rendicontazione, di cui all'articolo C.4.b.:
 - a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali;
 - b) acquisto di software e licenze d'uso software; costi per servizi software di tipo *cloud* e *saas* per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio (ammissibili solo nell'ambito di applicazione del Regime de minimis);
 - c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;
 - d) opere murarie e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa;
 - e) costi per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e correlati all'investimento, nel limite massimo del 30% delle voci da a) a d);
 - f) fabbisogno di capitale circolante nel limite massimo del 50% del totale del valore del Finanziamento concesso, (ammissibile solo nell'ambito di applicazione del Regime de minimis).
2. Per le PMI che non optano per l'applicazione del Regime de minimis, i servizi di consulenza di cui alla precedente lettera e) sono ammissibili ai sensi dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese non devono essere continuative o periodiche e devono esulare da costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
3. Le spese sono ammissibili se sostenute (emissione dei titoli di spesa), quietanzate e rendicontate a partire dal 13/11/2023 (incluso), a partire dalla data di approvazione della DGR XII/1319 - per il

Regime de minimis e successivamente all'invio al protocollo della Domanda per il GBER, ed entro e non oltre 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, salvo proroga sino a 3 mesi, e qualora la durata del Finanziamento fosse inferiore a 36 mesi, entro il termine di estinzione del Finanziamento.

Contributo

4. Sono ammissibili al Contributo nell'ambito di applicazione del Regime de minimis le spese seguenti sostenute anche prima della data di approvazione della DGR XII/1319:
 - a) costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni propedeutiche all'avvio o inerenti alla Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (quali, a titolo esemplificativo, advisor che redigono lo studio di fattibilità per l'avvio della procedura, redazione del business plan, ...);
 - b) compensi dell'esperto, coerentemente con quanto previsto all'art. 25-ter del CCII.
5. In alternativa d'ufficio, i servizi di consulenza di cui alla precedente lettera a) possono essere ammissibili – solo per le PMI – ai sensi dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese non devono essere continuative o periodiche e devono esulare da costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità e devono essere già state quietanzate alla data di presentazione della Domanda.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

1. La Domanda deve essere presentata in modalità telematica esclusivamente mediante la piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it **dalle ore 10:00 del 08/10/2026 ed entro le ore 14:00 del 30/09/2029**. L'Iniziativa potrà essere chiusa anticipatamente all'esaurimento della dotazione messa a disposizione per la Garanzia.
2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è disponibile all'interno della piattaforma Bandi e Servizi alla data di apertura dello sportello.
3. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della Domanda può essere effettuato esclusivamente:
 - a) per i Soggetti Richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
 - b) per i Soggetti Richiedenti residenti negli Stati esteri senza Sede operativa italiana, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.
4. Solo per i soggetti di cui al precedente comma lett. b), la persona incaricata alla compilazione della Domanda in nome e per conto del Soggetto Richiedente deve:

- a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
- b) fase di profilazione:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del Soggetto Richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Soggetto Richiedente, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente stesso.

- 5. Nella Domanda, il Soggetto Richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione della piattaforma Bandi e Servizi le informazioni generali relative all'impresa.
- 6. Al termine della compilazione della Domanda su Bandi e Servizi, il Soggetto Richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:
 - a) Business Plan, comprensivo di scheda tecnica di progetto, redatto secondo il modello reso disponibile su Bandi e Servizi;
 - b) A seconda della situazione:
 - i. copia dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 57 del CCII ovvero ai sensi dell'art. 182 bis L.F.;
 - ii. copia del concordato preventivo in continuità omologato ai sensi degli artt. 84 segg. del CCII ovvero dell'art. 186 bis L.F.;
 - iii. copia del piano di ristrutturazione omologato ai sensi dell'art. 64-bis del CCII;
 - iv. attestazione sottoscritta dal commissario giudiziale o, in mancanza, dal collegio dei revisori che attesti il rispetto, per un arco di tempo minimo di 9 mesi dalla data del decreto di omologa, degli impegni previsti dall'accordo di ristrutturazione dei debiti, dal concordato preventivo in continuità e dal piano di ristrutturazione di cui rispettivamente agli artt. 57 (o 182 bis L.F.), 84 segg (o 186 bis L.F) e 64-bis del CCII;
 - v. attestazione sottoscritta dall'esperto nominato nell'ambito della Composizione Negoziata che attesti la positiva conclusione della stessa allegando in alternativa:
 - copia del contratto stipulato con uno o più creditori, in grado di produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1 del CCII;
 - copia della convenzione di moratoria di cui all'articolo 62 del CCII;
 - copia dell'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324 del CCII.
 - c) Situazione economico-patrimoniale aggiornata relativa all'esercizio in corso;
 - d) Per le società di capitali: eventuale bozza del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso da approvare alla data di presentazione della Domanda, oppure approvato ma non ancora depositato;

e) Per le società di persone:

- i. ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento;
- ii. copia degli ultimi due modelli Unico;
- iii. eventuale situazione economico-patrimoniale non ancora contabilmente chiusa relativa all'ultimo esercizio chiuso;

f) Documentazione per l'antimafia:

- i. modulo ai fini dell'informazione antimafia da scaricare dal sito internet della prefettura di competenza (disponibile anche su Bandi e Servizi), debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia e;
 - ii. dichiarazioni sostitutiva CCIAA e dichiarazioni, complete dei dati dei familiari conviventi maggiorenni per le persone indicate dalla procedura antimafia (disponibili su Bandi e Servizi);
- g) modulo di adeguata verifica, secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, sottoscritto con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto Richiedente e accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;
- h) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- i) modulo che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento De minimis ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, secondo il modello disponibile su Bandi e Servizi;
- j) qualora applicabile, dichiarazione che il Soggetto Richiedente non è tenuto all'obbligo del versamento dei contributi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (i format e le relative istruzioni per la compilazione sono scaricabili su Bandi e Servizi).

7. Il mancato caricamento del Business Plan, di cui al comma 6, lett. a), sarà causa di non ammissibilità della Domanda.
8. Le imprese che hanno concluso positivamente una Composizione Negoziata ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII potranno caricare in questa fase la rendicontazione delle spese relative al Contributo.
9. Qualora la compilazione della Domanda di partecipazione sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto Richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto Richiedente o da Soggetti Richiedenti residenti negli Stati esteri senza Sede operativa italiana al momento della presentazione della Domanda, i documenti di cui al precedente comma lettere f) (antimafia), g) (adeguata verifica), devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del Soggetto Richiedente.

Qualora la Domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto Richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con

SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui al comma precedente non necessita di sottoscrizione, ad eccezione di quanto disposto al precedente comma lettera h).

10. Qualora la compilazione della Domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto Richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto Richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di Progetto.

Qualora la compilazione della Domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto Richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto Richiedente o da Soggetti Richiedenti residenti negli Stati esteri senza Sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto Richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema, e ri-allegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto Richiedente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

11. La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16 - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto Richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione di Bandi e Servizi (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

in

12. Le Domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza **cliccando il pulsante "Invia al protocollo"**.

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata al Soggetto Richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

13. La Domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. Le Domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 ("Codice Incentivi"), secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse.
2. Le Domande che superano positivamente l'istruttoria formale, tecnica ed economico-finanziaria sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.
3. La concessione del Finanziamento assistito da Garanzia e dell'eventuale Contributo è subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria residua per i Finanziamenti, per la Garanzia e per il Contributo al momento della presentazione della Domanda.
4. Ciascuna impresa potrà presentare una sola Domanda a valere sulla presente Iniziativa, fatto salvo il caso in cui una precedente Domanda sia stata respinta in fase di istruttoria formale.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle Domande prevede una verifica di ammissibilità formale, un'istruttoria tecnica ed una istruttoria economico finanziaria.
2. La verifica di ammissibilità formale, l'istruttoria tecnica e l'istruttoria economico finanziaria sono effettuate da Finlombarda.
3. L'istruttoria della Domanda si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione della Domanda entro il termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla presentazione delle Domande, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.e.

C.3.b Verifica di ammissibilità formale

1. L'istruttoria formale è finalizzata a verificare:
 - a) la correttezza della modalità di presentazione della Domanda;
 - b) la completezza, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta in sede di Domanda e la sua conformità rispetto a quanto richiesto all'articolo C.1;
 - c) la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3.
2. In caso di richiesta del Contributo, Finlombarda procede alla verifica della rendicontazione secondo le modalità previste all'articolo C.4.b.

3. Nel caso in cui il Soggetto Richiedente abbia Insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto Richiedente, verrà determinata la non ammissibilità del Soggetto Richiedente.
4. In caso di esito negativo dell'istruttoria formale, Finlombarda trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della Domanda e provvede a darne comunicazione ai Soggetti Richiedenti.
5. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale, la Domanda è sottoposta all'istruttoria tecnica di cui al successivo art. C.3.c.

C.3.c Istruttoria tecnica

1. La fase di istruttoria tecnica delle Domande ammissibili a seguito di positiva istruttoria formale consiste in una valutazione qualitativa del Progetto di Investimento presentato previsto nel Business Plan.
2. L'analisi del Progetto di Investimento è svolta sulla base dei seguenti criteri, quantificati sulla base dei contenuti dichiarati dal Soggetto Richiedente:

Criterio di valutazione		PUNTEGGIO
Risultati attesi in termini di valore di crescita e sviluppo dell'impresa (max 40 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
	Gravemente lacunoso	8
	Insufficiente	16
	Sufficiente	24
	Buono	32
	Eccellente	40
Qualità della descrizione dell'investimento previsto in relazione agli obiettivi di rilancio aziendale e ai tempi di realizzazione (max 35 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
	Gravemente lacunosa	7
	Insufficiente	14
	Sufficiente	21
	Buona	28
	Eccellente	35
Risultati attesi in termini di impatto ambientale, sociale e territoriale (max 25 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
	Gravemente lacunosi	5
	Insufficienti	10

	Sufficienti	15
	Buoni	20
	Eccellenti	25
TOTALE		100

6. È, inoltre, attribuita una premialità di 5 (cinque) punti aggiuntivi in presenza del Rating di legalità.
7. Non sono ammessi alla fase di istruttoria economico-finanziaria i Progetti di Investimento che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti, ivi inclusa la premialità. In tal caso, Finlombarda trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della Domanda e provvede a darne comunicazione ai Soggetti Richiedenti.

C.3.d Istruttoria economico-finanziaria

1. Sulle imprese con un punteggio pari o superiore a 60 è svolta l'istruttoria economico-finanziaria, condotta da parte di Finlombarda nel rispetto delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, finalizzata a verificare l'economicità e la sostenibilità del Business Plan, nonché il merito creditizio del Soggetto Richiedente e la definizione dell'eventuale quadro cauzionale.
2. Nell'ambito dell'istruttoria, qualora ritenuto necessario, Finlombarda potrà richiedere due diligence di natura tecnica, finanziaria, contabile e legale svolte da tecnici esperti che dovranno essere incaricati, previa condivisione con Finlombarda, dal Soggetto Richiedente che ne sosterrà i relativi costi.
3. Sulla base dello specifico profilo di rischio valutato nel corso dell'istruttoria economico-finanziaria, possono essere richieste da parte di Finlombarda ulteriori garanzie rispetto alla Garanzia, di natura reale o personale a supporto dei Finanziamenti per un importo pari o inferiore alla quota di Finanziamento non coperto dalla Garanzia. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Beneficiario Finale.
4. Analogamente, sulla base dello specifico profilo di rischio valutato nel corso dell'istruttoria economico-finanziaria, possono essere richiesti all'impresa apporti di risorse finanziarie, attraverso mezzi propri o di terzi, riducendo proporzionalmente l'importo del Finanziamento deliberato.
5. Nell'ambito dell'istruttoria di merito sono effettuate le verifiche concernenti l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).
6. L'A agevolazione sarà concessa previa verifica di quanto previsto ai sensi della normativa in materia di verifica Antimafia.

C.3.e Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle Domande, Regione Lombardia, anche per il tramite di Finlombarda, si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti Richiedenti i

chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 30 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità, costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

C.3.f Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori della proposta di Agevolazione concedibile, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse ad Agevolazione. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL.
2. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia, ai Soggetti Richiedenti e a Finlombarda agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in Domanda, il decreto di concessione, specificando l'entità dell'Agevolazione concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.
3. In caso di superamento del massimale concedibile sulla base del regime di aiuto applicato, il Responsabile del Procedimento, prima di assumere il provvedimento di concessione, propone al Beneficiario Finale, salvo il caso disciplinato all'art. B.1.c comma 12, la riduzione del Contributo nei limiti consentiti dal suddetto regime. Nel caso in cui il massimale concedibile fosse interamente utilizzato e la Domanda non avesse i requisiti per l'inquadramento nel regime GBER come disciplinato all'art. B.1.c comma 12, la Domanda risulterà non ammissibile.

C.3.g Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento

1. Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. C.3.f comma 2 il Beneficiario Finale invierà a Finlombarda attraverso Bandi e Servizi richiesta di stipula del Contratto di Finanziamento.
2. Qualora il termine di presentazione della richiesta di stipula da parte del Beneficiario Finale di cui al precedente comma non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o a Finlombarda, la delibera di concessione del Finanziamento perderà di efficacia ed il Responsabile del Procedimento provvederà a decretare il Beneficiario Finale decaduto dal Contributo e dal beneficio della Garanzia.
3. Il Contratto di Finanziamento sarà stipulato con Finlombarda entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla ricezione da parte di Finlombarda della richiesta di stipula da parte del Beneficiario Finale, in caso documentazione incompleta si applicano le disposizioni previste all'art. C.3.e punto 1 ai fini della sua integrazione.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Erogazione dell'Agevolazione

1. Il Finanziamento viene erogato da Finlombarda al Beneficiario Finale secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, fino ad un massimo dell'80% dell'importo complessivo a seconda di quanto previsto nella delibera di concessione del Finanziamento, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, salvo sospensione dei termini per il rinnovo delle verifiche antimafia e del DURC;
 - b) seconda tranche, a titolo di saldo, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal termine dell'attività di verifica della rendicontazione di cui all'articolo C.4.b, salvo sospensione dei termini per il rinnovo delle verifiche antimafia e del DURC.
2. Il Contributo, ove previsto, viene erogato da Finlombarda in un'unica soluzione a saldo, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, salvo sospensione dei termini per il rinnovo delle verifiche antimafia.
3. Finlombarda effettua l'erogazione dell'anticipazione del Finanziamento e del Contributo previa verifica:
- a) ove applicabile (agevolazione superiore a 150.000 euro), dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
 - b) della presenza di Insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Beneficiario Finale;
 - c) che il Beneficiario Finale non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf"), ad esclusione dei casi di applicazione del regime de minimis;
 - d) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione. In caso di accertata irregolarità del DURC, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza, fino alla concorrenza massima del contributo e se in difetto del Finanziamento, e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).
4. Finlombarda, alla conclusione del Progetto di Investimento, ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento, provvede a verificare:
- a) i risultati e gli obiettivi raggiunti sulla base della Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato il cui modello sarà disponibile su Bandi e Servizi;
 - b) la rendicontazione delle spese a supporto della Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato nelle modalità previste all'articolo C.4.b;
 - c) della presenza di Insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Beneficiario Finale; in caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invia una comunicazione al Beneficiario Finale e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza parziale relativamente al saldo del Finanziamento;
 - d) ove applicabile, la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza, fino alla concorrenza massima del saldo del Finanziamento, e versato agli enti previdenziali

e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98);

- e) ove applicabile, l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
 - f) che il Beneficiario Finale non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf"), ad esclusione dei casi di applicazione del regime de minimis.
- 5. L'erogazione del saldo del Finanziamento assistito da Garanzia avviene a seguito dell'eventuale decreto di rideterminazione di cui al successivo art. C.4.c.
 - 6. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Finlombarda presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015).
 - 7. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) - intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL della Garanzia -, il Beneficiario Finale deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Beneficiario Finale dall'A agevolazione concessa.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

- 1. La richiesta di erogazione della tranche a saldo del Finanziamento deve essere presentata dai Beneficiari Finali esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) la Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato contenente l'elenco degli investimenti realizzati e i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto. La Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato deve essere presentata entro 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, salvo proroga sino a 3 mesi, e qualora la durata del Finanziamento fosse inferiore a 36 mesi, entro il termine di estinzione del Finanziamento;
 - b) la rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. B.3. (ad eccezione delle spese relative fabbisogno di capitale circolante di cui alla lettera f) dell'articolo B.3 comma 1);
 - c) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Beneficiario Finale, moduli antimafia, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in caso di Agevolazione concessa, somma di contributo e ESL, superiore a 150.000 (centocinquantamila/00) euro).

2. La richiesta di erogazione su Bandi e Servizi deve essere presentata con le medesime modalità di cui all'articolo C1.
3. Tutte le spese devono:
 - a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai Beneficiari Finali, e rendicontati in copia conforme all'originale. Le fatture/documenti giustificativi devono presentare la dicitura "Re-Impresa" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia in relazione alla Garanzia concessa. In caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa. Per le spese sostenute prima della comunicazione del CUP indicato nel presente Avviso il Beneficiario Finale dovrà riportare il codice CUP nella quietanza (se successiva alla pubblicazione del presente Avviso); in alternativa il fornitore deve inviare un'integrazione elettronica allo SDI (sistema di interscambio) dell'Agenzia delle Entrate predisponendo un documento da allegare alla fattura in questione. Tale documento deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione (Codice CUP) sia gli estremi della fattura stessa. In fase di rendicontazione dovrà essere allegato oltre alla fattura il documento integrativo trasmesso allo SDI. In caso di impossibilità a dar seguito alla comunicazione telematica di rettifica tramite lo SDI o al CUP nella quietanza, compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000 circa l'afferenza della fattura al relativo CUP;
 - b) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Beneficiario Finale, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di Agevolazione. Si specifica, inoltre, quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat aziendale, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente;
 - ii. il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Beneficiario Finale;
 - iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso;
 - c) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto di Investimento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - d) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Beneficiario Finale a partire dalla data di approvazione della DGR 13 novembre 2023, n. XII/1319 in caso di applicazione del Regime de minimis oppure successivamente all'invio al protocollo della Domanda in caso di applicazione del Regolamento GBER, ed entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per la conclusione del Progetto di Investimento stabilito ai sensi dell'articolo B.2.b., ad eccezione delle spese ammissibili al Contributo, che possono essere sostenute e quietanzate dal Beneficiario Finale anche precedentemente al 13 novembre 2023;

- e) essere pertinenti e connesse al Progetto di Investimento approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo quanto disposto nell'Art. D.13.b.
4. I Beneficiari Finali sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto di Investimento oggetto di Finanziamento di Finlombarda: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del Beneficiario Finale.
 5. Finlombarda completerà la verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al precedente comma 2 entro 90 (novanta) giorni solari e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione.
 6. Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere ai Beneficiari Finali i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. Le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati non verranno prese in considerazione, ad eccezione dei casi in cui il ritardo sia adeguatamente motivato dal Beneficiario Finale.
 7. Le spese totali del Progetto d'Investimento, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, non possono essere inferiori al 50% del Finanziamento concesso, a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa; nel rispetto della percentuale minima del 50%, la spesa validata a seguito della verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a comma 3. In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità dell'Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione. A tal fine, nella Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato dovrà essere dato ampio riscontro e motivazione delle variazioni intervenute rispetto al Progetto ammesso in concessione.
 8. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente Avviso.

C.4.c Variazioni, rideterminazione delle Agevolazioni e proroghe

1. All'interno delle tipologie di spese previste in fase di Domanda sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate del Progetto di Investimento rispetto a quanto ammesso in sede di concessione, nel rispetto dei limiti e delle percentuali massime previste all'art. B.3 comma 1, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione. Non sono ammissibili scostamenti che intervengono su tipologie di spesa inizialmente non previste. Alle condizioni di cui sopra, sarà pertanto necessario dare chiara evidenza delle modifiche apportate al Progetto di Investimento nella Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato.
2. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive rendicontate del Progetto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.
3. Qualora, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. B.3 e dei criteri di cui all'Allegato D.13.b, la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale, risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale, il Responsabile del Procedimento procede alla

rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione medesima in coerenza con quanto disposto al precedente art. B.1.b, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 50% del Finanziamento, fattispecie che comporta la decadenza dell'Agevolazione.

4. Le richieste di proroga fino a un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi rispetto ai 36 (trentasei) mesi devono essere presentate al massimo entro 60 (sessanta) giorni prima dei suddetti 36 (trentasei) mesi devono essere adeguatamente motivate. Le richieste di proroga possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento, recepito il parere di Finlombarda. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 60 (sessanta) giorni, comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.
5. Le richieste di proroga devono essere presentate solo qualora i tempi di realizzazione e rendicontazione del Progetto superino il termine dei 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Beneficiari Finali

D.1.a Obblighi generali dei Beneficiari Finali

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Beneficiari Finali sono obbligati a:
 - a) procedere alla richiesta di stipula del Contratto di Finanziamento entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi, fatto salvo quanto disposto all'art. C.3.g;
 - b) rispettare le prescrizioni e i vincoli definiti nel Contratto di Finanziamento e in sede di concessione del Contributo;
 - c) realizzare le attività in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
 - d) presentare la Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato entro 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, salvo proroga sino a 3 mesi, e qualora la durata del Finanziamento fosse inferiore a 36 mesi, entro il termine di estinzione del Finanziamento, ai sensi di quanto previsto all'articolo C.4.b;
 - e) realizzare l'investimento per un valore complessivo delle spese rendicontate ammissibili superiore o uguale al 50% del Finanziamento concesso;
 - f) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di presentazione della Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato, la documentazione di spesa tecnica, amministrativa e contabile;
 - g) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del Contributo, la documentazione di spesa;
 - h) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso di cui all'art. B.2.b, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs n. 123 del 31 marzo 1998;
 - i) in caso di applicazione dei regimi di aiuto ex art. 17 del GBER, mantenere gli attivi immateriali ammessi come spese nel proprio attivo per almeno tre anni dal Termine di realizzazione del Progetto;

- j) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, Finlombarda e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- k) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa;
- l) mantenere la sede legale e/o operativa oggetto dell'intervento in Lombardia fino all'estinzione del Finanziamento.

D.1.b Obblighi informativi dei Beneficiari Finali

1. I Beneficiari Finali si impegnano a segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento tramite la piattaforma Bandi e Servizi, anche successivamente all'erogazione del Finanziamento e del Contributo:
 - a) eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Beneficiario Finale intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
 - b) eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento intervenute dopo l'erogazione dell'anticipo del Finanziamento. In tal caso il soggetto subentrante dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti all'articolo A.3, comma 1 lett. b), c) e comma 2 e dovrà superare l'istruttoria di merito di cui agli artt. C.3.c e C.3.d, pena la risoluzione del Contratto di Finanziamento; il requisito della dimensione di impresa di cui all'art. A.3 comma 1 lett. a) resta quello del Beneficiario Finale originario;
 - c) le eventuali variazioni della Sede operativa oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della Domanda, di cui al comma 1 dell'art. A.3.
2. I Beneficiari Finali si impegnano a comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia o da Finlombarda, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.2 Ritiro, rinuncia, decadenza e sanzioni

D.2.a Ritiro, rinuncia e rimborso anticipato

1. Il Soggetto Richiedente ha facoltà di ritirare la Domanda sino al provvedimento di concessione del Finanziamento e del Contributo. Successivamente alla concessione il Beneficiario Finale ha facoltà di rinunciare a quanto concessogli.
2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto Richiedente/Beneficiario Finale dovrà utilizzare Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.
3. In caso di ritiro della Domanda, il Responsabile del Procedimento provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, il Responsabile del Procedimento prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Beneficiario Finale dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b.

4. I soggetti che ritirano la Domanda o rinunciano al Finanziamento e al Contributo prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle Domande possono presentare una nuova Domanda.
5. È facoltà del Beneficiario Finale rimborsare anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento. Le modalità di rimborso anticipato sono definite nel Contratto di Finanziamento. In tal caso, la Garanzia resta efficace sino alla completa restituzione del Finanziamento. Rimborsato tutto il Finanziamento, Finlombarda procede alla rideterminazione dell'aiuto concesso legato alla Garanzia ed espresso in termini di ESL, sulla base dell'Importo Garantito e del periodo di validità effettivi della Garanzia.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Beneficiario Finale dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a;
 - b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale, fino all'erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. A.3 comma 1 lett. b), c) e comma 2 dell'Avviso; il requisito della dimensione di impresa di cui all'art. A.3 comma 1 lett. a) resta quello del Beneficiario Finale originario;
 - c) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente all'art. D.2.a;
 - d) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Beneficiario Finale in fase di presentazione della Domanda ovvero in fase di rendicontazione di cui all'art. C.4.b;
 - e) risoluzione del Contratto di Finanziamento avvenuta prima della presentazione della rendicontazione di cui all'art. C.4.b;
 - f) presenza di Insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Beneficiario Finale;
 - g) presenza di interdittiva antimafia.
2. Nei casi di cui ai commi precedenti del presente articolo:
 - a) per la quota di Agevolazione relativa al Contributo, qualora già erogata, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale legale vigente al momento del provvedimento di decadenza, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del Contributo fino alla data del provvedimento di decadenza;
 - b) per la quota di Agevolazione relativa alla Garanzia, il Beneficiario Finale è tenuto a restituire a Regione Lombardia una quota parte dell'ammontare dell'ESL indicato nel provvedimento di concessione e comunicato al Beneficiario Finale medesimo in sede di concessione della Garanzia, proporzionale al periodo intercorrente dalla data di erogazione dell'anticipo del Finanziamento fino alla data del provvedimento di decadenza. In ogni caso è confermata l'efficacia della Garanzia a favore di Finlombarda S.p.A. secondo quanto previsto al precedente art. B.1.b. La restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla Garanzia non si applica in caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento.

D.2.c Risoluzione del Contratto di Finanziamento e sanzioni

1. Il Contratto di Finanziamento viene risolto nei seguenti casi:
 - a) decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente D.2.b;
 - b) inadempimento da parte del Beneficiario Finale rispetto a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, salvo diversi accordi raggiunti tra il Beneficiario Finale e Finlombarda.
2. Nel caso di cui alla precedente lettera b), Regione Lombardia, qualora intervenga la risoluzione del Contratto di Finanziamento da parte di Finlombarda, provvederà a dichiarare la Decadenza dell'Agevolazione.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento, il Beneficiario Finale dovrà restituire l'importo del Finanziamento non ancora rimborsato, nelle modalità e nei tempi comunicati da Finlombarda. In caso di mancato adempimento Finlombarda avvierà le procedure di recupero del credito mediante l'invio di una diffida ad adempiere al Beneficiario Finale. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della diffida ad adempiere, senza che sia intervenuto il pagamento, Finlombarda procede con l'escussione della Garanzia Regionale o di altra garanzia se prevista dal quadro cauzionale deliberato in relazione al Finanziamento.
4. Nei casi di decadenza di cui all'articolo D.2.b e di risoluzione del Finanziamento previsti ai precedenti commi, la Garanzia resta efficace sino alla completa restituzione del Finanziamento.
5. Nel caso di escussione della Garanzia Regionale, Regione Lombardia ex art. 10 del Regolamento Regionale 1/2001 esercita la rivalsa nei confronti del Beneficiario Finale per l'importo escusso, attivando le più idonee procedure di recupero in via amministrativa ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i..

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia, in caso di dichiarazione di decadenza del Beneficiario Finale dall'Agevolazione concessa, se le somme sono già state erogate, adotterà le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. In particolare, esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i..
2. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali, come previsto all'art. D.2.b comma 2 lett a). Solo nei casi di decadenza a seguito di rinuncia, ai sensi del precedente art. D.2.b comma 1 lett. c), il recupero delle somme avviene senza l'applicazione di interessi aggiuntivi.
3. Ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza del Beneficiario Finale dall'Agevolazione concessa, di cui al precedente art. D.2.b, vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio dell'Agevolazione, speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 184/2005 e s.m.i..

D.3 Ispezioni e controlli

1. Finlombarda e Regione Lombardia possono effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni, anche mediante sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti di investimento al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti oggetto di istruttoria.

D.4 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro tempore della “Struttura Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente: Numero di soggetti beneficiari.
2. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di “adesione” che di “rendicontazione”. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, Regolamento (UE) n. 679/2016), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.13.a.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, su Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>) nonché su www.imprese.regione.lombardia.it.
2. Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso alle Imprese e agli adempimenti connessi può essere richiesta a:
 - a) infobando.reimpresa@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande;
 - b) infopratica.reimpresa@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:
 - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
 - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.
4. Per rendere più agevole la partecipazione all'Iniziativa, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Re-IMPRESA
DI COSA SI TRATTA	La misura intende sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere, nell'ambito del nuovo Codice

	della Crisi e dell'insolvenza, un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business.
TIPOLOGIA	Finanziamento assistito da Garanzia eventualmente abbinato ad un Contributo.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono partecipare all'iniziativa le PMI (ad esclusione delle Micro Imprese che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. e le Mid Cap in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della Domanda: a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati ovvero due esercizi contabili chiusi nel caso di società non obbligate al deposito del bilancio alla data di presentazione della Domanda di partecipazione all'Avviso attuativo; b) abbiano una sede legale e/o operativa oggetto dell'intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale); c) abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. Codice della Crisi d'Impresa¹, oppure, d) abbiano in essere e abbiano rispettato per un arco di tempo minimo di 9 mesi dal relativo decreto di omologa: a. un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 57 Codice della Crisi d'Impresa ovvero ex art. 182 bis L.F, oppure, b. un concordato preventivo in continuità omologato ai sensi degli artt. 84 segg. Codice della Crisi d'Impresa ovvero ex art. 186 bis L.F, oppure, c. un piano di ristrutturazione omologato ai sensi dell'art. 64-bis Codice della Crisi d'Impresa. Ulteriori elementi di esclusione sono indicati nell'articolo A.3 Soggetti beneficiari paragrafo 2. Il requisito di cui alla lettera b) deve essere mantenuto fino all'estinzione del Finanziamento.

¹ Ai fini della presente misura si intende conclusa positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa che si sia risolta in una delle fattispecie di cui all'art. 23 comma 1 del CCII, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

	Le imprese di cui alla lettera c) possono presentare Domanda di contributo e di finanziamento; le imprese di cui alla lettera d), anche qualora provenienti da una Composizione negoziata della crisi, possono presentare esclusivamente Domanda di Finanziamento.
RISORSE DISPONIBILI	11,5 milioni di euro per i Finanziamenti, 8 milioni di euro per la Garanzia, 600 mila euro per il Contributo.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione si compone di: – una garanzia regionale gratuita (o parzialmente gratuita su richiesta del Beneficiario Finale) su un finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda; – un contributo a fondo perduto esclusivamente per le imprese che abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
DATA DI APERTURA	08/10/2026 ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	30/9/2029 ore 14.00
COME PARTECIPARE	La Domanda deve essere presentata in modalità telematica esclusivamente mediante la piattaforma Bandi e Servizi.
REGIME DI AIUTO DI STATO	L'agevolazione di cui al presente provvedimento è inquadrata come segue: – la garanzia regionale alle PMI in alternativa: - nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese; - nel rispetto del Regolamento GBER: - articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6 lett. a) e b) del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. di seguito GBER (non applicabile alle Mid Cap) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese; - (solo per le spese di consulenza) articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

	del Trattato. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili; – la garanzia regionale alle Mid Cap nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese; – il contributo a fondo perduto alle PMI e alle Mid Cap, che hanno concluso positivamente una composizione negoziata della crisi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese, per le PMI in alternativa d'ufficio nell'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa a sportello
INFORMAZIONI E CONTATTI	Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi può essere richiesta a: infobando.reimpresa@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande; infopratica.reimpresa@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse. Per ricevere assistenza tecnica alla compilazione online della domanda è possibile scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 20.

(*) La suddetta scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo dell'Avviso per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni

elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico – Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano indirizzo PEC: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.
3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, che li determina come segue:
 - la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
 - la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
 - le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.9 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia e Finlombarda non hanno autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure dell'Iniziativa.

D.10 Altre informative

1. Si rende noto che l'Agevolazione gode di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 184/2025 e s.m.i. "*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*".

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) **Accordo di Garanzia**: indica l'accordo conforme con quanto previsto nell'allegato B della DGR XII/1319 del 13/11/2023 stipulato tra Regione Lombardia e Finlombarda e che disciplina il funzionamento della Garanzia.
- b) **Agevolazione**: indica l'agevolazione composta da una Garanzia regionale gratuita (o parzialmente gratuita su richiesta del Soggetto Richiedente) su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e l'eventuale Contributo a fondo perduto.
- c) **Ammontare Massimo Escutibile**: indica il valore massimo complessivo netto che Regione Lombardia potrà essere tenuta a corrispondere ai sensi della Garanzia; esso ammonta ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00).

- d) **Associazioni professionali o studi professionali associati:** indica l'aggregazione di uno o più professionisti che esercitano in comune, con reciproca condivisione di mezzi e responsabilità, una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile;
- e) **Avviso:** indica il presente avviso alle imprese pubblicato da Regione Lombardia per la presentazione delle Domande di partecipazione all'Iniziativa.
- f) **Bandi e Servizi:** la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Avviso, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.
- g) **Beneficiario Finale:** indica l'impresa beneficiaria del Finanziamento assistito dalla Garanzia e dell'eventuale Contributo.
- h) **Business Plan:** indica il piano di rilancio aziendale, con orizzonte 4 anni che l'impresa deve produrre in sede di presentazione della Domanda, redatto secondo il modello disponibile su Bandi e Servizi. Esso deve esplicitare le finalità per cui è richiesto il Finanziamento (quali ad es: efficientamento dei costi e/o del processo produttivo, aumento dei volumi potenziali di produzione, apertura a nuovi mercati, fabbisogno di capitale circolante etc...), descrivere l'investimento previsto in relazione agli obiettivi di rilancio aziendale, i tempi di realizzazione, nonché i risultati attesi in termini di impatto ambientale, sociale e territoriale.
- i) **Completamento dell'Investimento:** indica la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato.
- j) **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa o, per brevità, Composizione Negoziata:** indica l'istituto giuridico contenuto nel CCII finalizzato alla risoluzione delle difficoltà finanziarie di un'azienda. Essa consiste in un accordo tra l'impresa e i suoi creditori, negoziato in maniera volontaria, al fine di garantire la continuità operativa dell'azienda ristrutturando il debito ed evitando procedure di insolvenza.
- k) **Contratto di Finanziamento:** indica il contratto sottoscritto da Finlombarda con il Beneficiario Finale.
- l) **Contributo:** indica il contributo in conto capitale a fondo perduto, determinato nei limiti di cui all'art. B.1.b del presente Avviso e a valere sulle risorse di cui all'art. B.1.a. Esso è finalizzato alla copertura delle spese di consulenza propedeutiche all'avvio o inerenti allo svolgimento della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII, nonché i compensi dell'esperto nominato nell'ambito della medesima procedura.
- m) **CUP:** indica il Codice Unico di Progetto E44E23000200002, ovvero il codice che identifica lo strumento finanziario previsto nella presente Iniziativa ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP); il sistema CUP è gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE).
- n) **Domanda:** indica la domanda di Finanziamento o Finanziamento e Contributo presentata a valere sull'Avviso.
- o) **Enti privati non commerciali:** si intendono quegli enti, forniti o meno di personalità giuridica, che esercitano attività senza scopo di lucro e che hanno una rilevanza sociale potendosi occupare, a titolo esemplificativo, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà anche internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti;
- p) **Equivalente Sovvenzione Lordo o ESL:** indica il valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, calcolato ai sensi dell'art. B.1.c dell'Avviso.

- q) **Finanziamento**: indica il finanziamento a medio lungo termine assistito dalla Garanzia concesso da Finlombarda in favore di un Beneficiario Finale.
- r) **Finlombarda**: indica la società finanziaria regionale con il ruolo di finanziatore e gestore dell'Iniziativa;
- s) **Firma Digitale**: indica la firma digitale ("un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici") ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. S) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS). La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.
- t) **Garanzia**: indica la garanzia prevista da Regione Lombardia in favore di Finlombarda e nell'interesse dei Beneficiari Finali, a copertura di ciascuno dei Finanziamenti concessi da Finlombarda il cui funzionamento è disciplinato nell'Accordo di Garanzia.
- u) **Importo Garantito**: indica, con riferimento ad un Finanziamento, la quota di Finanziamento assistita dalla Garanzia secondo la seguente formula:

$$\text{Importo Garantito} = \text{Finanziamento} \times \text{Tasso Garanzia}$$

L'importo Garantito non potrà in nessun caso eccedere il valore di euro 1.400.000 (unmilionequattrocentomila//00)

- v) **Imprenditori Agricoli**: indica, i soggetti che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile (come modificato dall'art 1 del D.lgs. 228/2001), cioè coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dai medesimi imprenditori agricoli, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Sono inclusi gli Imprenditori Agricoli Professionali (**IAP**), i Coltivatori Diretti e i soggetti che esercitano un'attività di impresa agricola mediante **Società Agricola**, come disciplinata dal D.lgs 228/2001;
- w) **Imprenditori commerciali sopra-soglia con debiti inferiori alla soglia prevista dall'articolo 49, comma 5, del CCII, attualmente pari a euro 30.000,00**: indica gli imprenditori commerciali che superano le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), e che presentano un ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria inferiore alla soglia prevista dall'articolo 49, comma 5, del CCII, attualmente pari a euro 30.000,00;

- x) Imprenditori Minori:** indica, come previsto dal D. lgs del 12 gennaio 2019, n. 14, articolo 2, lettera c, i soggetti che esercitano un'attività di impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: **(i)** un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; **(ii)** ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; **(iii)** un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
- y) Inadempimento :** indica, con riferimento ad un Finanziamento, il mancato adempimento da parte del Beneficiario Finale agli obblighi di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento, protratto per almeno 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi, senza che il Beneficiario Finale vi abbia posto rimedio; oppure la circostanza per la quale Finlombarda, agendo ragionevolmente ed in conformità alle proprie procedure interne, ritiene improbabile che il Beneficiario Finale adempia ai propri obblighi di pagamento di cui al Contratto di Finanziamento.
- z) Iniziativa:** indica l'iniziativa "Re-IMPRESA", promossa e sostenuta da Regione Lombardia e Finlombarda e regolata dall'Avviso.
- aa) Insoluti:** indica esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda S.p.A. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 60 (sessanta) giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.
- bb) Micro Impresa:** indica una micro impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento GBER e s.m.i..
- cc) Mid Cap (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione):** si intendono le imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7.
- dd) Perdita:** indica, con riferimento ad un Finanziamento, ogni ammontare in linea capitale ed interessi, contrattuali e/o di mora, dovuto dal Beneficiario Finale e non riscosso in seguito al verificarsi di un Inadempimento o della risoluzione del Contratto di Finanziamento.
- ee) PMI:** indica una micro, piccola o media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento GBER e s.m.i..
- ff) Progetto di Investimento:** indica l'investimento per il quale il Soggetto Richiedente presenta la Domanda.
- gg) Rating di legalità:** indica l'indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Il riconoscimento è rilasciato dall'AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- hh) Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato:** indica la relazione che deve essere presentata in sede di rendicontazione delle spese dai Beneficiari Finali sull'investimento realizzato, redatta secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo C.4.b.

- ii) **Sede Operativa:** indica un'unità locale risultante da visura camerale corrispondente, ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.) nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa.
- jj) **Società professionali ex L. 183/2011:** indica le società costituite per l'esercizio in forma associata di una o più attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- kk) **Soggetto Richiedente:** indica il soggetto che presenta una Domanda;
- ll) **Società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali:** indica le società semplici, disciplinate dagli artt. 2251 e seguenti del Codice civile, costituite per l'esercizio di attività professionali;
- mm) **Start-Up innovativa:** indica, la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i requisiti previsti dall'art. 25 del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. del 17 dicembre 2012, n. 221;
- nn) **Tasso Garanzia:** indica la percentuale di ciascuna Perdita coperta dalla Garanzia, pari al 70% dell'ammontare di ogni Perdita, come disciplinato nell'Accordo di Garanzia.

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della Domanda su Bandi e Servizi	Apertura: ore 10:00 del 08/10/2026 Chiusura: ore 14:00 del 30/09/2029	www.bandiregionelombardia.it
Esito della valutazione delle Domande presentate (provvedimento di ammissione o non ammissione)	Entro 120 giorni solari e consecutivi dalla data di presentazione della Domanda	BURL di Regione Lombardia
Presentazione della richiesta di stipula del Contratto di Finanziamento	60 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di concessione dell'Agevolazione	BURL di Regione Lombardia

Stipula del Contratto di Finanziamento	Entro 30 giorni solari e consecutivi dalla ricezione da parte di Finlombarda della richiesta di stipula da parte del Beneficiario Finale	
Erogazione anticipo Finanziamento (fino a un massimo dell'80%)	Entro 45 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento	
Erogazione del Contributo	Entro 30 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento	
Presentazione della rendicontazione delle spese in merito al Finanziamento	36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, salvo proroga sino a 3 mesi, e qualora la durata del Finanziamento fosse inferiore a 36 mesi, entro il termine di estinzione del Finanziamento	
Presentazione della rendicontazione delle spese in merito al Contributo	Contestualmente alla presentazione della Domanda	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese	Entro 90 giorni dall'acquisizione completa di tutta la documentazione	
Erogazione del saldo del Finanziamento	Entro 45 giorni solari e consecutivi dal termine dell'attività di verifica della rendicontazione in merito da parte di Finlombarda	www.bandi.regione.lombardia.it

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO DELLA MISURA “RE-IMPRESA”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di trattare la richiesta di finanziamento	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: - dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR, - dell'art. 2-ter del Codice Privacy, dell'art. 2 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”.	Dati comuni anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: INPS; INAIL....

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it;

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023

ALLEGATO D.13.b – Criteri per la rendicontazione delle spese

A. Criteri generali per la rendicontazione delle spese

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 dell'Avviso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a) essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'articolo B.3 dell'Avviso;
- b) essere pertinenti e coerenti con il Progetto ammesso ad Agevolazione e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- c) essere effettivamente sostenute dal Beneficiario Finale a partire dal 13/11/2023 (incluso), data di approvazione della DGR XII/1319 in caso di applicazione del Regime de minimis oppure successivamente all'invio al protocollo della Domanda in caso di applicazione del Regolamento GBER e non oltre il Completamento dell'Investimento (tenendo conto di eventuali proroghe concesse) verificabile sulla base delle date di emissione dei titoli di spesa e delle relative quietanze.
Solo per le spese ammesse al Contributo, esse possono essere sostenute e quietanzate dal Beneficiario Finale anche antecedentemente al 13/11/2023 (incluso), anche in caso di applicazione del Regolamento GBER;
- d) essere chiaramente imputate al Beneficiario Finale ed essere sostenute esclusivamente dal singolo Beneficiario Finale (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario Finale);
- e) a seconda della natura, essere relative a beni consegnati, installati e funzionanti presso la/e sede/i di realizzazione del Progetto, oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi del Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto;
- f) derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, ove applicabile, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc...) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- g) essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione; una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa, sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- h) essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Beneficiari Finali e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Beneficiari Finali sono assoggettati; il Beneficiario Finale che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA;
- i) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Beneficiario Finale, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto. Si specifica, inoltre, quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, assegno,

carta di credito o di debito aziendale), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);

- ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Beneficiario Finale (nel caso di pagamenti tramite carta e bancomat, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali, che siano quindi intestate al Beneficiario Finale o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Beneficiario Finale);
- iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento, nonché l'intestatario del conto; a tal proposito si specifica che l'estratto conto non deve essere in alcun modo modificato/manomesso o presentare omissioni/cancellazioni;
- iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - 1. compensazione di crediti e debiti;
 - 2. pagamento in contanti;
 - 3. pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del Beneficiario Finale.

In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;

- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;

j) essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, per un importo non inferiore al 50% del Finanziamento concesso, a pena di decadenza dall'A agevolazione concessa; la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a. comma 3. In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità dell'Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza. A tal fine, nella relazione finale di Progetto, allegata alla richiesta di erogazione del saldo del Finanziamento, dovrà essere dato ampio riscontro e motivazione delle variazioni intervenute rispetto al Progetto ammesso in concessione;

k) qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Beneficiario Finale; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Beneficiario Finale e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Beneficiario Finale.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

- 1. I Beneficiari Finali sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni, dalla data di presentazione della Relazione sul Progetto di Investimento Realizzato in merito al Finanziamento, e dalla data di erogazione del Contributo in merito a quest'ultimo; tale

documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali legittimati a svolgere attività di controllo.

2. In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la sede del Beneficiario Finale alternativamente:
 - a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
 - b) su supporto cartaceo.
3. In applicazione dell'art. 5 del D.L. 13/2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Tale obbligo non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Il Beneficiario Finale, pertanto, deve comunicare al fornitore nella nota d'ordine il CUP E44E23000200002 da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento unitamente alla dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Re-Impresa" che deve comunque essere presente. Prima di saldare la fattura il Beneficiario Finale deve verificare che il codice CUP e la dicitura siano presenti sulla fattura, altrimenti deve richiedere al fornitore una nota di variazione per farsi rimettere la fattura con il CUP e la dicitura corretti.

Qualora in fase di rendicontazione del progetto, la fattura presentata non riportasse il CUP, la stessa non potrà essere ritenuta ammissibile, salvo regolarizzazione secondo la procedura resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, ove applicabile.

Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025 è stata definita una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web la cui guida per l'utilizzo è resa disponibile dalla data del 27 gennaio 2026 nell'area tematica dedicata alla fatturazione elettronica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

In fase di presentazione della rendicontazione del progetto ammesso e delle spese occorre verificare tutti i giustificativi di spesa e integrare con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate le fatture sprovviste di CUP. Il servizio consente l'integrazione direttamente al beneficiario dell'agevolazione (nella guida cessionario/committente). Devono essere allegati alla rendicontazione presentata i documenti protocollati che riassumono, alla data di elaborazione della richiesta sul servizio dell'Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni di integrazione, modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura o alle sue linee, successivamente alla sua emissione. Tale documento, come da guida, è richiedibile attraverso il bottone "Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati", presente nel servizio.

Nei casi in cui NON vige l'obbligo di fatturazione attraverso il sistema di interscambio SDI, resta ferma la possibilità, già prevista nella circolare MEF, di motivare l'impossibilità di apposizione del CUP, attraverso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione) prevista dall'Avviso.

B. Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui all'art. B.3 dell'Avviso

1. Sono considerate ammissibili le spese per:

Finanziamento assistito da Garanzia

- a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali;
- b) acquisto di software e licenze d'uso software; costi per servizi software di tipo cloud e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio, ammissibili solo nell'ambito di applicazione del Regime de minimis per l'acquisto di immobilizzazioni materiali (ivi incluse le opere murarie) ed immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;
- d) opere murarie e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa;
- e) costi per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e correlati all'investimento, nel limite massimo del 30% delle voci da a) a d).

Per le imprese che non optano per l'applicazione del Regime de minimis, i servizi di consulenza di cui alla precedente lettera e) sono ammissibili ai sensi dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese non devono essere continuative o periodiche e devono esulare da costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

- f) fabbisogno di capitale circolante nel limite massimo del 50% del totale del valore del Finanziamento concesso, ammissibile solo nell'ambito di applicazione del Regime de minimis.

Contributo

- a) costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni propedeutiche all'avvio o inerenti alla Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (quali, a titolo esemplificativo, advisor che redigono lo studio di fattibilità per l'avvio della procedura, redazione del business plan, ...);
 - b) compensi dell'esperto, coerentemente con quanto previsto all'art. 25-ter del CCII.
2. L'acquisto di beni materiali di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e funzionanti presso la Sede operativa lombarda in cui viene realizzato il Progetto d'Investimento.
3. In caso di applicazione del Regolamento GBER, l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato successivamente all'invio al protocollo della Domanda nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori deve avvenire successivamente alla data presentazione della Domanda così come richiamato all'art. B.1.c comma 11 dell'Avviso. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, le spese di consulenza propedeutiche all'avvio o inerenti allo svolgimento della

Composizione Negoziata, nonché i compensi dell'esperto nominato nell'ambito della medesima procedura, non sono considerati come avvio dei lavori.

4. Qualora il Progetto d'Investimento sia stato ammesso all'A agevolazione nell'ambito dell'art.17 del GBER, le spese relative alle voci di cui al presente paragrafo sono ammissibili solo se:
 - a. siano relative a beni immateriali ammortizzabili;
 - b. acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne che non hanno relazioni con il Beneficiario Finale, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
 - c. figurano all'attivo del Beneficiario Finale.
5. La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Beneficiario Finale, come di seguito dettagliato.
 - a) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi:
 - i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
 - ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).
 - b) Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Beneficiario Finale e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale: i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze:
 - i. fattura dei fornitori/professionisti;
 - ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede del Progetto;
 - iii. dichiarazione indicante la localizzazione del cespite (solo caso di immobilizzazioni materiali);
 - iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
 - v. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - vi. verbale di collaudo, se previsto;
 - vii. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
 - viii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc...);

- ix. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto);
- x. copia delle scritture contabili e libro cespiti.